

REGOLAMENTO (CEE) N. 3136/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2996/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2996/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3094/89⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2 dell'atto di adesione, durante la prima fase del periodo

transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quarto anno successivo alla data dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 20,13 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2996/89 è sostituito dall'importo di 47,44 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 287 del 5. 10. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 14. 10. 1989, pag. 29.